

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
15 febbraio 1996

Causa T-125/95

Hassan Belhanbel
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Concorso – Decisione della commissione esaminatrice
che dichiara il mancato superamento della prova orale
da parte di un candidato – Portata dell'obbligo di motivazione»

Testo completo in francese II - 115

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/B/756, che assegna al ricorrente, nella prova orale, un punteggio inferiore al minimo richiesto e stabilisce di non iscriverlo nell'elenco di riserva.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente è stato agente temporaneo presso la Commissione dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994. A seguito della sua partecipazione al concorso generale

COM/B/765, gli è stato comunicato che non aveva superato la prova orale e, pertanto, non aveva potuto essere iscritto nell'elenco dei vincitori. La Commissione gli ha altresì comunicato i punteggi riportati nelle prove.

Il ricorrente ha inviato quindi una lettera al presidente della commissione esaminatrice chiedendogli di comunicargli i criteri o le motivazioni che avevano determinato la decisione del collegio. Solo dopo la ripetizione della domanda e dopo la presentazione di questo ricorso il ricorrente è stato informato che, ad una verifica della pratica, non era emerso alcun errore materiale commesso nei suoi riguardi e, per quanto riguarda la prova orale, era risultato che le sue cognizioni erano state giudicate insufficienti, soprattutto in confronto a quelle degli altri candidati.

Nel merito

Sul motivo attinente alla violazione dell'obbligo di motivazione

L'obbligo di motivare ogni decisione individuale recante pregiudizio, sancito nell'art. 25 dello Statuto, ha per scopo, da un lato, di consentire al giudice di esercitare il sindacato di legittimità sulla decisione e, dall'altro, di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione è fondata o no (punto 21).

Riferimento: Tribunale 14 luglio 1995, causa T-291/94, Pimley-Smith/Commissione (Racc. PI pag. II-637, punto 60)

Occorre distinguere tra le decisioni di una commissione esaminatrice di non ammettere un candidato a partecipare alle prove e quelle che dichiarano il mancato superamento delle prove da parte di un candidato. Per quanto riguarda quest'ultima categoria, risulta dalla giurisprudenza che la commissione esaminatrice dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei risultati delle prove di un

concorso e che il merito dei suoi giudizi di valore può essere sindacato dal giudice comunitario solo in caso di violazione evidente delle regole che ne disciplinano i lavori. Inoltre, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente del giudizio di valore espresso dalla commissione esaminatrice. Peraltro, il candidato che lo domandi espressamente può ottenere spiegazioni su punti diversi dal giudizio di valore espresso sulla sua prestazione, come, ad esempio, sullo svolgimento della procedura (punto 22).

Riferimento: Pimley-Smith/Commissione, citata, punti 63-67

Il Tribunale ritiene che la lettera del ricorrente nel suo insieme costituiva una richiesta di ulteriori spiegazioni sul giudizio di valore espresso in merito alla sua prestazione. Occorre rilevare che egli non aveva presentato, prima di questo ricorso, nessuna domanda che vincolasse la commissione esaminatrice a motivare più diffusamente la sua decisione che dichiarava il mancato superamento della prova orale (punti 23 e 24).

Anche ammettendo che una tale domanda possa essere avanzata in un ricorso dinanzi al giudice comunitario, l'atto introduttivo del ricorso non contiene una domanda rivolta a fare comunicare al ricorrente i criteri generali stabiliti dalla commissione esaminatrice per valutare le prestazioni dei candidati. Dato che il ricorrente si è riferito espressamente alla domanda contenuta nella lettera, le indicazioni contenute nel ricorso non possono essere interpretate come una domanda ulteriore rispetto alla richiesta già presentata (punto 25).

Non può essere accolto l'argomento avanzato dal ricorrente per la prima volta nella replica e confermato in udienza, secondo il quale i criteri generali approvati per valutare le prestazioni dei candidati nella prova orale avrebbero dovuto essergli comunicati su sua domanda. Tale argomento è infatti inefficace, giacché il ricorrente non ha mai presentato una domanda in tempo utile per farsi comunicare tali criteri generali. Il motivo va quindi respinto (punti 26 e 27).

Sul motivo attinente a un errore manifesto di valutazione

Il Tribunale ricorda che la commissione esaminatrice dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei risultati delle prove di un concorso e che il merito dei suoi giudizi di valore può essere sindacato dal giudice comunitario solo in caso di violazione evidente delle regole che ne disciplinano i lavori. Il ricorrente non ha nemmeno sostenuto che si sia verificata una violazione del genere. Il motivo non può quindi essere accolto (punto 32).

Si rileva comunque, ad abundantiam, che né i voti ottenuti dal ricorrente nelle prove scritte né il contenuto delle note di qualifica di cui è stato oggetto né la pretesa corrispondenza tra le mansioni da lui svolte come agente temporaneo alla Commissione e quelle relative all'impiego da assegnare bastano a dimostrare l'esistenza di un errore manifesto nella valutazione della prestazione del ricorrente nella prova orale (punto 33).

Riferimento: Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-46/93, Michaël-Chiou/Commissione (Racc. PI pag. II-929, punto 50)

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.